

COMUNE DI VILLANTERIO		
Prot. n°	6911	
10 OTT 2023		
Cat.	Classe	Fasc.
4	2	
Risposto il		

COMUNE DI VILLANTERIO
Provincia di PAVIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 08	OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA 2° VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.
Data 09/10/2023	

L'anno 2023, il giorno 09 del mese di OTTOBRE, l'organo di revisione economico finanziaria è stato interpellato ad esprimere il proprio parere in merito alla seconda variazione al bilancio 2023.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Esaminata la proposta di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023 trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone, le seguenti variazioni di seguito riepilogate:

- Maggiori entrate derivanti da mense scolastiche, oneri di urbanizzazione e contributi da Fondazione Comunitaria;
- Finanziamento dello Stato digitalizzazione PNNR -adeguamento stanziamenti di entrata già previsti nella spesa;
- Sistemazione stanziamenti relativi a spese per il funzionamento corrente;

Rilevato che le suddette variazioni garantiscono gli equilibri in quanto i "movimenti contabili", non modificano la struttura del bilancio avendo un saldo pari a "zero" e che le stesse non si riferiscono ad interventi di cui al Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente.

Con tali variazioni deve intendersi variati anche il PEG e il DUP 2023-2025

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

VISTO il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato sulla proposta di deliberazione;

RICHIAMATO il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

PRESO ATTO CHE il comma 3-bis dell'articolo 187, vieta di utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, ad eccezione dei provvedimenti di riequilibrio;

CONSIDERATO CHE:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

ACCERTATO il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

il D.Lgs. n. 118/2011;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Villanterio, li 09/10/2023

IL REVISORE DEI CONTI

